Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 maggio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-1[illegible]
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85[illegible]

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1968, n. 1553.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio dell'Alta valle di Susa, in provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la relazione illustrativa della comunità montana Alta valle di Susa e la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Torino in data 6 agosto 1965, per la classifica — in comprensorio di bonifica montana — del territorio dell'Alta valle di Susa, della superficie di ha. 64.176, ricadente nella provincia di Torino;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio dell'Alta valle di Susa, in provincia di Torino, della superficie di ha. 64.176 ed il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1968

SARAGAT

VALSECCHI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 130. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1968, n. 1554.

Erezione in ente morale del « Centro internazionale per gli studi sulla irrigazione », con sede in Verona.

N. 1554. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il « Centro internazionale per gli studi sulla irrigazione », con sede in Verona, viene eretto in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni ed integrazioni, lo statuto. Il Centro stesso, inoltre, viene sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 135. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. 186.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile Boldrini, con sede in Thiene.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 agosto 1968, con il quale l'ospedale civile Boldrini di Thiene è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 26 gennaio 1905;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile Boldrini, con sede in Thiene (Vicenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Vicenza;

due membri eletti dal consiglio comunale di Thiene;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 26 gennaio 1905, modificato con regio decreto 23 giugno 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 137. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. 187.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario S. Paolo di Torino, con sede in Torino, approvato con proprio decreto del 16 dicembre 1959, n. 1257 e modificato con propri decreti del 17 ottobre 1961, n. 1189 e del 15 dicembre 1967, n. 1427;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione del predetto istituto in data 29 luglio 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 11, secondo comma, dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 3 miliardi, assegnata dall'istituto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1969

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 136. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. 188.

Autorizzazione all'Automobile Club di Bolzano ad acquistare un immobile.

N. 188. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Bolzano viene autorizzato ad acquistare, in proprietà, dal geometra Alfredo Scartezzini, per il prezzo di lire 11.000.000, la porzione immobiliare costituita da vari locali ad uso di ufficio, sita al piano terra, con vari accessori e corridoio formante la porzione 4 della p.m. 2350 in P.T. 1921/II, in C.C. Dodiciville, edificio in via Claudia Augusta n. 16-*D*.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 117. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. **189**.

Autorizzazione all'Automobile Club di Novara ad acquistare un immobile.

N. 189. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Novara viene autorizzato ad acquistare, in proprietà, dal sig. Erio Mori, per il prezzo di L. 2.000.000 un locale al piano terra ed un vano con servizi, nonchè al piano seminterrato un vano e cantina, il tutto facente parte dell'edificio denominato « Condominio Lungo Lago » posto alla via Cavallotti nel comune di Verbania, territorio di Intra.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 118. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1969, n. **190**.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Lanzavecchia Carlotta », con sede in Fresonara.

N. 190. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Lanzavecchia Carlotta », con sede in Fresonara (Alessandria), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 134. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **191**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Rocco C. con quella di S. Gaetano, nel comune di Ariano nel Polesine.

N. 191. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 15 dicembre 1965, relativo all'unione provvisoria « minus principalis » della parrocchia di S. Rocco C., in contrada Gorino Veneto del comune di Ariano nel Polesine (Rovigo), con quella di S. Gaetano, in località Riva dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 133. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **192**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Casa del giovane « La Madonnina », con sede in Milano.

N. 192. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione Casa del giovane « La Madonnina », con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 132. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 1969.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti in data 9 aprile 1968, registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 196, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Campania per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Considerato che il sig. Luigi Trombetti, nominato con il citato decreto del 25 marzo 1968 componente del detto consiglio d'amministrazione per la categoria dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari, è deceduto;

Vista la designazione della terna di persone appartenenti alla categoria dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari, comunicata — ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta del rappresentante della categoria stessa da chiamare a far parte del citato consiglio d'amministrazione in sostituzione del signor Luigi Trombetti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Mattina è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Campania, in sostituzione del sig. Luigi Trombetti deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1969
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 98

(4078)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1969.

Norme di attuazione della legge 12 marzo 1968, n. 316, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio »;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dello art. 11 della detta legge, ad emanare le previste norme di attuazione;

Sentite le organizzazioni nazionali di categoria firmatarie degli accordi economici collettivi;

Decreta:

Art. 1.

Nel presente decreto col termine legge si intende la legge 12 marzo 1968, n. 316.

Art. 2.

Per l'iscrizione nell'elenco transitorio del ruolo di cui all'art. 2 della legge l'interessato deve presentare:

a) domanda in carta bollata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura — commissione per il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio — della provincia nella quale risiede.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

1) di essere cittadino italiano;

2) di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti pubblici o privati. Per i viaggiatori e grossisti dell'industria e del commercio, la dichiarazione è sostituita dalla lettera di incarico di agente o rappresentante di commercio.

3) di non svolgere attività per la quale è prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza, qualora il richiedente sia cittadino di uno degli Stati membri della C.E.E. Per gli altri stranieri il certificato di cittadinanza è sostituito dal certificato di residenza nella Repubblica italiana;

d) certificato dal quale risulta la non iscrizione nei ruoli dei mediatori;

e) certificato di godimento dell'esercizio dei diritti civili;

f) certificato da cui risulta non essere interdetto o inabilitato;

g) titolo di scuola secondaria di primo grado o di grado superiore in originale o in copia autenticata. I cittadini degli Stati della C.E.E. e gli stranieri debbono allegare l'originale o una copia autenticata di un titolo di studio che il Ministero della pubblica istruzione abbia riconosciuto equipollente a quello richiesto dalla legge;

h) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa di L. 6000 prevista al n. 402, lettera *a*) della tabella allegato *A*) al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121. Il versamento va effettuato sul c/c n. 46000 intestato al I ufficio IGE di Roma.

Art. 3.

Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti di cui ai numeri 1), 2), 3) della lettera *a*) e le certificazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 2 devono essere rispettivamente posseduti o riferite al legale o ai legali rappresentanti delle società stesse.

Nel comunicare ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti, per l'aggiornamento del ruolo, le società devono rinnovare, per i nuovi legali rappresentanti, le dichiarazioni e le certificazioni di cui sopra.

Art. 4.

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco effettivo l'interessato deve presentare una domanda in carta bollata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - commissione per la tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio - presso la quale è istituito il ruolo - elenco transitorio - in cui è iscritto.

Tale istanza deve essere corredata dei documenti — di data certa — previsti ai numeri 1) e 2) dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge.

Delle istanze e relative documentazioni gli uffici rilasceranno ricevuta per ciò che concerne sia l'elenco transitorio sia quello effettivo.

Art. 5.

La iscrizione nell'elenco effettivo deve essere chiesta entro quattro anni dall'iscrizione nell'elenco transitorio e dopo due anni di effettivo esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio. L'interessato deve dare comunicazione dell'inizio e delle eventuali interruzioni e variazioni dell'attività alla competente commissione.

L'attività deve essere esercitata anche al momento della presentazione della istanza.

Se entro i quattro anni dall'iscrizione nell'elenco transitorio, l'agente o rappresentante non abbia cumulato i due anni di attività effettiva decade dall'iscrizione nel ruolo.

Il passaggio dall'elenco transitorio a quello effettivo deve essere chiesto da chi ne ha i requisiti, entro 60 giorni dal conseguimento dei requisiti stessi.

Trascorso tale termine senza che sia stata chiesta la iscrizione nell'elenco effettivo si decade dalla iscrizione nel ruolo.

La decadenza di cui al terzo e quinto comma del presente articolo viene pronunciata dalla commissione provinciale.

Nell'ipotesi di cui al terzo comma non può essere chiesta nuovamente la iscrizione per almeno un biennio.

Nella ipotesi di cui al quinto comma, può essere chiesta anche subito la reiscrizione nell'elenco transitorio.

Art. 6.

Gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza, nonchè i viaggiatori e piazzisti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 della legge, devono esercitare il diritto loro riconosciuto dall'art. 10 entro un anno dall'entrata in vigore delle norme di attuazione.

Per l'accoglimento della richiesta di iscrizione di cui al comma precedente è sufficiente ai fini della dimostrazione dell'esercizio dell'attività la presentazione di:

a) contratto o lettera d'incarico di data certa o altro documento idoneo e di data certa, a prova dell'esistenza dell'incarico e dell'esercizio dell'attività da almeno un anno;

b) documentazione idonea a provare l'esercizio attuale dell'attività stessa.

Art. 7.

In caso di trasferimento in altra sede da parte dello iscritto nel ruolo, questi deve chiedere, entro 90 giorni dalla fissazione della sua nuova residenza, l'iscrizione nel ruolo della provincia nella quale fissa la propria residenza.

In tal caso la commissione provinciale competente provvede a chiedere alla commissione della provincia di provenienza la relativa documentazione.

In costanza di posizione giuridica soggettiva la predetta commissione concede l'iscrizione provvedendo contemporaneamente a richiedere la cancellazione dell'istante dal ruolo di provenienza.

Art. 8.

Nel caso di cancellazione dal ruolo su richiesta dell'interessato, la commissione provvede entro 60 giorni dalla richiesta, dando notifica del relativo provvedimento adottato entro i 15 giorni successivi alla data del provvedimento stesso.

L'interessato, ove successivamente alla cancellazione dal ruolo, faccia richiesta di revoca della cancellazione, deve presentare alla competente commissione provinciale istanza in carta bollata.

In tal caso, ove si tratti di agente o rappresentante di commercio già iscritto nell'elenco transitorio, ai fini del cumulo dei periodi per il passaggio dall'elenco transitorio a quello effettivo, la domanda di cui sopra deve essere presentata non oltre i sei mesi dalla ottenuta cancellazione.

Ove la richiesta di revoca del provvedimento di cancellazione venga presentata, invece, da chi era già iscritto nell'elenco effettivo questi, ai fini della sua reiscrizione, deve allegare alla domanda la documentazione prevista dall'articolo 2 della legge.

Art. 9.

La commissione istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è nominata con decreto del prefetto.

Al prefetto spetta di accertare previamente alla nomina il possesso dei requisiti dei membri designati dalle associazioni provinciali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

Il decreto di nomina dei componenti della commissione provinciale deve indicare, per ogni membro effettivo, il membro supplente che è destinato a sostituirlo.

Con lo stesso decreto è nominato il funzionario in esercizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cui vengono attribuite, su designazione della giunta camerale, mansioni di segretario della commissione.

Art. 10.

La commissione provinciale delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 11.

Spetta alla commissione provinciale di provvedere in merito alle domande di iscrizione o reiscrizione nello elenco transitorio ed in quello effettivo del ruolo.

In tutti i casi la commissione delibera entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e dà all'interessato comunicazione del provvedimento di accoglimento e notifica di quello di diniego, entro i quindici giorni successivi alla data del provvedimento stesso.

Ai fini della documentazione relativa delle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 12.

Il ricorso alla commissione centrale prevista dallo art. 8 della legge, avverso il provvedimento di diniego della iscrizione nel ruolo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — commissione centrale per i ricorsi relativi alla iscrizione nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio — entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

Il ricorso alla commissione centrale avverso il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei casi previsti ai numeri 1) e 2) dell'art. 7 della legge deve pervenire alla commissione di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso: tale notifica deve essere effettuata, dalla commissione provinciale, entro 15 giorni dalla data del predetto provvedimento.

Art. 13.

Il decreto ministeriale di costituzione della commissione centrale prevista dall'art. 8 della legge deve indicare per ogni membro effettivo, il membro supplente che è destinato a sostituirlo.

Con lo stesso decreto è nominato il personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato addetto alla segreteria della commissione.

La commissione centrale delibera a maggioranza dei suoi componenti.

La commissione decide con provvedimento definitivo che deve essere notificato all'interessato.

Art. 14.

Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve essere tenuto uno schedario degli iscritti nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio fondato sulla distinzione per settori economici e produttivi e ordinato alfabeticamente in analogia a quanto già praticato per le ditte iscritte all'anagrafe commerciale.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

(4226)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperative riunite di consumo », s.r.l., con sede in Jesi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza in data 10 marzo 1969 con la quale il presidente della società « Cooperative riunite di consumo », s.r.l., con sede in Jesi (Ancona), in relazione alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1968 dalla quale risulta che l'ente stesso non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti, ha chiesto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'ente in argomento;

Tenuto conto che gli accertamenti effettuati dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona hanno confermato la situazione patrimoniale suddetta;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperative riunite di consumo », con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito notaio dottor Giuseppe Zucconi in data 14 maggio 1906 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Pirani Tommaso ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(4176)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1969.

Iscrizione d'ufficio della varietà di patata « S. Michele » nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi e di patate da semina;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone la iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che, nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e le foreste, con motivato parere, la iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 375 in data 18 marzo 1969, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 1° marzo 1966, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione d'ufficio, nel « Registro delle varietà », della patata « S. Michele » per la quale la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche della varietà stessa risultano già acquisiti da parte di istituti e laboratori universitari;

Visto il verbale della predetta adunanza del 1° marzo 1966;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico.

E' iscritta d'ufficio, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, la seguente varietà di patata, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 1° marzo 1966, è depositata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

Patata « S. Michele ».

Origine della varietà: Jubel x Tonda di Berlino.

Responsabile della conservazione in purezza: professor Enrico Avanzi, via Mariscoglio, 15 - Pisa.

Roma, addì 28 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(4179)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1969.

Nomina del presidente del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936 e modificato con decreto del 5 gennaio 1939, nonchè con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950, 20 maggio 1955 e 2 settembre 1967;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1964, con il quale venne nominato il presidente del predetto istituto;

Considerato che per compiuto quadriennio l'intera deputazione amministratrice è scaduta di carica;

Visto che ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 10 dello statuto il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e le amministrazioni comunale e provinciale di Siena hanno provveduto alle nomine di rispettiva competenza nelle persone dei signori:

Verzili avv. Danilo, Faleri avv. Allirio e Romboli dott. Luigi, nominati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Scricciolo Loris, Cherubini prof. Arnaldo, Spogli avvocato Sergio e Bettalli prof. Giuseppe, nominati dalla amministrazione comunale di Siena;

Berlinguer prof. Luigi, nominato dall'amministrazione provinciale di Siena;

Ritenuto che deve provvedersi alla nomina del presidente della deputazione amministratrice a norma del primo comma del citato art. 10 dello statuto;

Decreta:

L'avv. Danilo Verzili è confermato, per la durata prevista dalle norme statutarie, presidente del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1969

Il Ministro: COLOMBO

(4141)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1969.
Proroga dell'autonomia funzionale per gli stabilimenti industriali siti nel porto industriale di Trieste-Zaule in ordine all'esecuzione delle operazioni portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'avviso n. 1 in data 4 gennaio 1954 del Governo militare alleato di Trieste, con il quale sono stati autorizzati gli stabilimenti industriali della zona del porto industriale di Trieste ad avvalersi, entro la suddetta zona, di proprio personale per l'esecuzione delle operazioni portuali interessanti la propria attività fino alla data del 31 dicembre 1959;

Visto il decreto n. 15 in data 22 maggio 1959 del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste con il quale, in virtù dei poteri conferitigli dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1954, detta autorizzazione è stata prorogata fino al 21 maggio 1969;

Vista la nota n. 1/B/1-112/69 in data 27 gennaio 1969, con allegata nota n. 1/B/1-1363/68 in data 27 agosto 1968 del commissariato dal Governo della regione Friuli-Venezia Giulia, con la quale viene richiesta l'ulteriore proroga dell'anzidetto particolare regime vigente nel porto industriale di Trieste-Zaule;

Considerato che tuttora sussistono le ragioni di pubblico generale interesse nonchè le esigenze tecniche e funzionali del ciclo di lavorazione degli stabilimenti già insediati e che andranno ad insediarsi nella zona anzidetta, ragioni che determinarono a suo tempo la concessione della dispensa di cui al succitato Avviso del Governo militare alleato;

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Decreta:

E' prorogata fino al 31 dicembre 1980 agli stabilimenti industriali siti nel porto industriale di Trieste-Zaule la facoltà di servirsi di proprio personale per l'esecuzione di tutte le operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione, da effettuarsi sia a terra che a bordo ed interessanti la propria attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1969

Il Ministro: LUPIS

(4196)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1969.
Intervento straordinario della cassa integrazione guadagni a favore degli operai dipendenti dalla ditta S.p.a. Farfisa di Aspio di Camerano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta S.p.a. Farfisa di Aspio di Camerano (Ancona) ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta S.p.a. Farfisa di Aspio di Camerano (Ancona) del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 gennaio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato
TANASSI

(4197)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Croce rossa italiana ad istituire, presso il comitato provinciale di Torino, un corso biennale di specializzazione in fisiochinesiterapia, riservato alle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia.

Con decreto n. 300.10.II.81/11/1893, in data 10 aprile 1969, del Ministro per la pubblica istruzione, la Croce rossa italiana è autorizzata ad istituire presso il comitato provinciale di Torino un corso biennale di specializzazione in fisiochinesiterapia riservato alle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia.

(3969)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969, la provincia di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 440.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4146)

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Castelvetrano (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 483.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4149)

Autorizzazione alla provincia di Venezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969, la provincia di Venezia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4147)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Crotone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4148)

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969, la provincia di Piacenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 632.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4150)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.866.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4151)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 348.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4152)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Rieti viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4153)

Autorizzazione al comune di Bagnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Bagnacavallo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.495.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4114)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Brisighella (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.690.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4115)

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Cervia (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.790.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4116)

Autorizzazione al comune di Fusignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1969 il comune di Fusignano (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.150.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4117)

Autorizzazione al comune di Pietraferrazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Pietraferrazzana (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.691.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4174)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.974.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4175)

Autorizzazione al comune di Bonarcado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Bonarcado (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4154)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Parabita (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.383.523, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4155)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Colobraro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.346.656, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4156)

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Gorgoglione (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.794.439, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4157)

Autorizzazione al comune di Montalbano Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Montalbano Ionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 246.582.936, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4158)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Rionero in Vulture (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.007.323, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4159)

Autorizzazione al comune di Dorgali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Dorgali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4160)

Autorizzazione al comune di Montefino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Montefino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.298.804, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4161)

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Carunchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.794.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4162)

Autorizzazione al comune di Pallagorio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Pallagorio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.242.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4163)

Autorizzazione al comune di Miglierina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Miglierina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.694.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4164)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna Arresi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Sant'Anna Arresi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4165)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico per esami e per titoli a ventuno posti di ispettore in prova, fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, n. P.2.1.1.24862 in data 14 febbraio 1969;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 6 del 25 febbraio 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a ventuno posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della relativa professione.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 25 febbraio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1969
Registro n. 53 *Trasporti, foglio n.* 155

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventuno posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titoli professionali*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio della relativa professione.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - concorsi - 00100 Roma: piazza della Croce Rossa) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima alla direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del diploma di laurea e di quello di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo e numero di codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o da tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di psicologia applicata, di radiologia, di laboratorio e di lingue estere (francese, inglese, tedesco), ovvero che — ai sensi del successivo punto 11 — intendano sostenere le prove obbligatorie del concorso in lingua tedesca, sottoponendosi altresì alla prova di conoscenza della lingua italiana, debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato non deve superare il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

g) per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti; e nei confronti degli assistenti straordinari volontari e incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di

carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria; in ogni caso la elevazione non può andare oltre il 40° anno di età;

h) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra, militari civili, di cui l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui l'art. 3 della citata legge n. 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui l'art. 4 della citata legge n. 482/1968;

per gli invalidi civili di cui l'art. 5 della medesima legge n. 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti ovvero deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita d'infortunio, per fatto di guerra, o per servizio o sul lavoro; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della ripetuta legge n. 482/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età: non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) ed *h*) assorbono qualsiasi altro aumento, così quella di cui la lettera *g*) se in base ad essa di raggiunge il 40° anno di età.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti o a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato anche esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici e psichici*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore medico.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di ispettore; statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici e psichici verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso viene comunicato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla data della comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto alla assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame.*
Comunicazioni e documenti di identità

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma della ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero il libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in tre prove scritte ed una orale come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi, come da programma di cui all'allegato *C*, ai quali verranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) e consisteranno in:

a) una prova orale di psicologia applicata;

b) una prova orale di radiologia;

c) una prova pratica di laboratorio;

d) prove scritte ed orali di lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Per tali esami facoltativi la commissione disporrà complessivamente di:

punti 1 per la prova di psicologia applicata;

punti 1 per la prova di radiologia;

punti 1 per la prova di laboratorio;

punti 0,25 per la prova scritta e punti 0,25 per la prova orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte e pratiche è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno, di tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere (ad eccezione dei testi che siano stati preventivamente autorizzati dalla commissione esaminatrice), pena la esclusione immediata dal concorso.

Gli elaborati scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'azienda.

Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, ovvero copiare in tutto o in parte la prova d'esame, pena l'annullamento delle prove stesse.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, e comunque se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se dichiarino di ritirarsi dal concorso.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame; e ciò costituisce notificazione ai candidati del risultato conseguito.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti - Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque gia prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale. Tutte le certificazioni di cui trattasi — al fine della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati.

Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A. — Un punto per la media dei voti riportati agli esami universitari, così ripartito:

media di 30/30	punti	1 —
media da 29/30 a 29,9/30	»	0,85
media da 28/30 a 28,9/30	»	0,70
media da 27/30 a 27,9/30	»	0,55
media da 26/30 a 26,9/30	»	0,20

B. — Quattro punti per il complesso dei titoli professionali, culturali e pubblicazioni con i seguenti criteri:

1) per il servizio di aiuto ordinario (o assistente ordinario con funzioni di aiuto) presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale, per ogni periodo di 1 anno con successiva riconferma, punti 0,30.

Per tutte le altre cattedre, punti 0,15;

2) per il servizio di assistente ordinario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche) per ogni periodo di un anno con successiva riconferma, punti 0,28.

Per tutte le altre cattedre, punti 0,14;

3) per il servizio di assistente incaricato o straordinario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche) per ogni periodo di un anno con successiva riconferma, punti 0,26.

Per tutte le altre cattedre, punti 0,13;

4) per il servizio di assistente volontario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche), per ogni periodo di un anno con successiva riconferma, punti 0,10.

Per tutte le altre cattedre, punti 0,05;

5) per ogni abilitazione alla libera docenza in patologia medica, in medicina del lavoro o in medicina legale, punti 1,50;

6) per ogni diploma di specializzazione o di perfezionamento in clinica medica o in medicina interna conseguito presso università governative o libere, punti 1,25;

7) per ogni diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale conseguito presso università governative o libere, punti 0,80;

8) per ciascun diploma in altra specializzazione o perfezionamento, punti 0,40;

9) per ogni corso di perfezionamento o di aggiornamento in medicina del lavoro o in medicina legale (o loro branche) di durata non inferiore a 6 mesi con esami finali superati, punti 0,10;

10) per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi statali per esami e per titoli indetti per laureati in medicina e chirurgia, punti 0,40;

11) per ogni pubblicazione attinente la medicina del lavoro o la medicina legale (o loro branche), che la commissione ritenga meritevole di valutazione, con un massimo complessivo di punti 0,60, punti 0,30;

12) per il servizio come medico di ruolo prestato nel gruppo direttivo di amministrazioni statali, per ogni periodo non inferiore ad un anno solare, punti 0,60.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè, complessivamente, non si superino i previsti punti 4, ad eccezione del punteggio di cui al punto 10, che non viene attribuito quando l'idoneità in un precedente concorso sia stata seguita da servizio che dia titolo al punteggio di cui al punto 12, che assume pertanto carattere assorbente.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro;

f) gli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro;

l) i feriti in combattimento;

m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

n) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

o) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

p) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

q) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

r) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

v) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

w) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

x) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

y) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

z) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualità di combattente o assimilato, nonchè agli appartenenti alle categorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, uno dei posti messi a concorso è riservato al candidato meglio classificato nella graduatoria di merito che abbia superato l'esame facoltativo di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare — per essere ammessi alla prova orale obbligatoria — di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto ed in una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50. In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommerà a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396/51.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.

12. — *Presentazione dei documenti per l'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;

b) diploma attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

c) certificato penale del casellario giudiziale;

d) estratto dell'atto di nascita; nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età, di cui al punto 3 del presente bando;

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) certificato di godimento dei diritti politici;

g) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 che non siano quelli di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione, da produrre sempre nel cennato termine di trenta giorni, qualora non risultino già acquisiti agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e i diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutti i documenti prodotti debbono essere redatti nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. I documenti stessi debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciati dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

13. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno destinati agli ispettorati sanitari in cui le necessità del servizio lo esigeranno.

Gli stessi aventi titolo saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

Al fine della nomina a stabile debbono compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

Ai provenienti da altri gruppi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da ruoli di altre pubbliche amministrazioni che eventualmente godano uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio percepito ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti, a tutti gli effetti, alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dalla azienda, decadono dall'impiego. I dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

ALLEGATO A

Su carta bollata da L. 400

Alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa. 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . . a . . . (prov. . . . .) residente a . . . . . . presa conoscenza dell'avviso-programma

in data 25 febbraio 1969 per il concorso a ventuno posti di ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso stesso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, conseguita presso l'Università di . in data . .,

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo conseguito presso l'Università di . . in data . .,

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (3).

Chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedere punto 9 del bando).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di abitazione e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (4).

Indirizzo e numero di codice postale: . . . . . .

(5) . . . .

Data . . . .

Firma .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello, il cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, il periodo, le località relative e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

(4) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(5) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda; si rammenta che, ai sensi del punto 11 dell'avviso-programma, coloro che si avvarranno di tale facoltà non potranno sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

Esami scritti:

1ª prova: Tema di patologia speciale medica;
2ª prova: Tema di patologia speciale chirurgica;
3ª prova: Tema su argomenti di medicina del lavoro.

Esame orale su argomenti di:

1) Medicina del lavoro:
Fatica fisica e psichica - Termoregolazione, effetti clinici delle alte a basse temperature - Patologia da elettricità, vibrazioni, rumori, scuotimenti - Carbonchio, anchilostomiasi - Pneumoconiosi con particolare riguardo alla silicosi - Intossicazioni professionali da cloro, fosforo, mercurio, piombo, piombo tetraetile, ossido di carbonio, anidride solforosa e solforica, tetracloruro di carbonio, gas nitrosi, petrolio e derivati, benzolo ed omologhi del benzolo - Patologia da inalazione di vapori metallici - Malattie cutanee professionali - Intossicazione da insetticidi - Malattia dei cassoni - Malattie da radiazioni.

2) Medicina legale e delle assicurazioni:
Principali disposizioni di carattere medico-legale relative alla legge sugli infortuni e sulle malattie professionali - Criteri di risarcimento del danno da responsabilità civile.

3) Igiene generale:
Acque, abitazioni - Epidemiologia e profilassi delle principali malattie infettive.

4) Igiene dei locali di lavoro:
Aereazione, ventilazione, illuminazione, riscaldamento - Servizi igienici ed assistenziali.

PROVE FACOLTATIVE

1) Psicologia applicata:
Nozioni fondamentali di psicologia del lavoro;
I metodi in psicologia applicata;
Nozioni di psicometria;
Fondamentali tests o reattivi di efficienza e di personalità.

2) Radiologia:
Nozioni fondamentali di elettrologia e tecnica radiologica;
Lettura di radiogrammi.

3) Prova di laboratorio:
Esami chimici, microscopici e batteriologici di interesse clinico;
Esami chimico-fisici, fisici e batteriologici delle acque - Esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande.

4) Lingue estere (francese, inglese, tedesco):
Traduzione per iscritto senza dizionario di un brano redatto in lingua italiana; conversazione.

(3843)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rho

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rho (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rho, nell'ordine appresso indicato:

1. Pianesi dott. Ermanno	punti	90,57	su 132
2. Rabacchino dott. Ferdinando	»	88,86	»
3. Iozzia dott. Guglielmo	»	77,18	»
4. Dal Fior dott. Domenico	»	77,10	»
5. De Alis dott. Angelo	»	76,20	»
6. Scandaliato dott. Gaspare	»	76,13	»
7. Pace dott. Domenico	»	75,95	»
8. 8. Palmieri dott. Lazzaro G.	»	75,23	»
9. Sciascia Giuseppe	»	74,16	»
10. Rinaldi dott. Mario	»	74,09	»
11. Lopez dott. Ugo	»	73,99	»
12. Bartelloni dott. Manlio	»	73,86	»
13. Mauro dott. Luigi	»	73,47	»
14. Carucci Domenico	»	73,16	»
15. Rat Giovanni	»	73,14	»
16. Russo Luigi	»	72,83	»
17. Milano Alberto	»	72,66	»
18. Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»
19. Geraci dott. Vincenzo	»	71,92	»
20. Atenasio Antonino	»	71,25	»
21. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	70,83	»
22. Di Stefano Ruggiero	»	70,50	»
23. Bruschi dott. Vinicio	»	69,14	»
24. Sallustio dott. Vito	»	67,51	»

25. Mussetti Tranquillo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 punti 66,75 su 132
26. Rollone Eusebio » 66,75 »
27. Seclì dott. Ernesto » 67,05 »
28. Casazza Egidio » 66,25 »
29. Boianelli dott. Fernando » 65,73 »
30. Tamburrano Nicola » 65,08 »
31. Dalmazzo Francesco » 65,06 »
32. Parini Antonio » 64,66 »
33. Forlani dott. Remo » 64,45 »
34. Baldacchino dott. Emanuele » 63,10 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 22 aprile 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4066)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4625/8/5 in data 20 giugno 1966, con il quale venne bandito concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova;

Visto il proprio decreto n. 1609/8/5 in data 6 marzo 1967, con il quale è stata stralciata dal bando di concorso predetto la condotta ostetrica del comune di Villa del Conte;

Visto il proprio decreto n. 1215/26/2 in data 15 giugno 1967, con il quale la condotta ostetrica unica del comune di Campodoro è stata ritenuta condotta ostetrica consorziale a seguito della costituzione del consorzio ostetrico tra i comuni di Campodoro e Villafranca Padovana;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n 1914/8/6 in data 10 maggio 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso in premessa indicato:

1. Sato Maria punti 61,524 su 120
2. Padovan Natalia » 60,052 »
3. Santimaria Flavia » 50,440 »
4. Zanchin Maria Luisa » 45,576 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 24 aprile 1969

Il medico provinciale: LOVINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3335/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Padova;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le domande prodotte dalle candidate e le preferenze espresse;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La sottoindicata candidata è dichiarata vincitrice del concorso in premessa indicato ed è assegnata quindi alla condotta ostetrica a fianco della stessa segnata:

Sato Maria: consorzio ostetrico tra i comuni di Campodoro e Villafranca Padovana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 24 aprile 1969

Il medico provinciale: LOVINO

(4131)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.